

N. 8302/21 REG. GEN.



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO – Sez. Lavoro**

La dott.ssa Sara Manuela MOGLIA, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in data

da

elettivamente domiciliato in Milano, Corso Italia, 8 presso lo studio degli avv.ti Paolo Maria Angelone e Franco Scarpelli del foro di Milano che lo rappresentano e difendono per delega allegata al ricorso introduttivo.

ricorrente

contro

contro

I.N.P.S., Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliato in Milano, via Savarè, presso gli Uffici dell'Avvocatura Distrettuale dell'Istituto, rappresentato e difeso dall'Avv. Margherita Casagli per procura generale alle liti;

convenuto

OGGETTO: assegno sociale

Conclusioni delle parti:

I difensori delle parti concludevano come in atti

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 21 ottobre 2021, conveniva in giudizio l'INPS chiedendo l'accertamento del suo diritto all'assegno sociale con decorrenza dal mese successivo alla domanda amministrativa (1 agosto 2020) con condanna dell'Istituto previdenziale al versamento della somma di € 9397,51 a titolo di provvidenza maturata al 30 settembre 2021. Il tutto con rifusione delle spese da distrarsi in favore dei difensori.

Assumeva il ricorrente che in data 31 luglio 2020 aveva presentato domanda per l'assegno sociale, in quanto cittadino italiano, soggiornante in Italia, in via continuativa, da più di dieci anni, con età pari a 70 anni, divorziato e privo di redditi in Italia ed all'estero. Allegava poi idonea documentazione

Il 18 settembre 2020, l'Inps aveva respinto la domanda in quanto la documentazione risultava insufficiente, mancando della copia del passaporto e della sentenza di divorzio.

Con successivo ricorso al Comitato, il ricorrente produceva la sentenza di divorzio, autocertificando lo smarrimento del passaporto.

La domanda non veniva accolta.

Si è costituito l'Inps, rappresentando che le ragioni del diniego della provvidenza stavano nel fatto che, avendo verificato che l'ex moglie del ricorrente era titolare di una pensione, lo stesso avrebbe dovuto, prima di inoltrare domanda di assegno sociale, chiedere la modifica delle condizioni di divorzio cercare di ottenere dall'ex coniuge un contributo al mantenimento, oppure gli assegni familiari.

L'intervento dell'Inps, invero, doveva ritenersi residuale e successivo all'obbligo alimentare del coniuge.

Inutilmente esperito il tentativo di conciliazione, omessa ogni attività istruttoria, all'udienza del 17 febbraio 2022, la causa veniva posta in decisione.

All'esito della camera di consiglio, il giudice pronunciava la presente sentenza depositando dispositivo e contestuale motivazione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato e, come tale, merita di essere accolto.

Al riguardo è proprio in relazione alla natura dell'assegno sociale ed ai rapporti tra l'intervento dell'ente previdenziale e l'obbligo alimentare dell'ex coniuge, deve essere richiamata una recente sentenza della Corte di Cassazione (sentenza n. 24954/21) che, pur esaminando il caso di un ricorrente, titolare dell'assegno divorziale, ma che non l'aveva mai escusso, affronta temi rilevanti ai fini della presente decisione:

“va ricordato che l'art. 3, comma 6, I. n. 335/1995, nel disciplinare i presupposti per la

corresponsione dell'assegno sociale, stabilisce espressamente, per quanto qui interessa, che «se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto» (ossia «fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000»), e che, all'uopo, «il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi [...] conseguibili nell'anno solare di riferimento»: l'assegno, infatti, «è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti».

Nell'interpretare tale disposizione, questa Corte ha già affermato che, essendo il conguaglio strettamente connesso non alla mera titolarità di un reddito, bensì alla sua effettiva percezione, è da ritenere che il reddito incompatibile in tanto rilevi in quanto sia stato effettivamente acquisito al patrimonio dell'assistito: una lettura costituzionalmente orientata della norma in esame esclude infatti che si possa negare l'assegno a coloro che, pur essendo astrattamente titolari di un reddito totalmente o parzialmente incompatibile con l'assegno sociale, si vengano a trovare, in conseguenza

della mancata percezione di fatto di tale reddito, nella medesima situazione reddituale di coloro che hanno diritto all'assegno sociale (così Cass. n. 6570 del 2010, cit. dalla

sentenza impugnata). E benché sia vero che, nel caso colà deciso, questa Corte abbia positivamente valorizzato la circostanza che la mancata percezione dell'assegno divorzile si doveva all'accertata incapacità del coniuge divorziato, reputa il Collegio che da tale constatazione non possa farsi discendere un obbligo gravante sull'assistito di preventiva escussione dell'eventuale soggetto obbligato: tale conclusione, infatti, si porrebbe in contrasto con la lettera dell'art. 3, comma 6, cit., che valorizza ai fini del diritto all'assegno soltanto la circostanza che i redditi siano «effettivamente percepiti», indipendentemente dalla prova che l'avente diritto si sia effettivamente (ed infruttuosamente) attivato per riscuoterli.

Non vi è, insomma, né nella lettera né nella ratio dell'art. 3, comma 6, I. n. 335/1995, alcuna indicazione circa il fatto che lo stato di bisogno, per essere normativamente

rilevante, debba essere anche incolpevole: al contrario, la condizione legittimante per l'accesso alla prestazione assistenziale rileva nella sua mera oggettività. La previsione

secondo cui il reddito rilevante ai fini del diritto all'assegno «è costituito dall'ammontare dei redditi [...] conseguibili nell'anno solare di riferimento» dev'essere infatti interpretata in stretta connessione con quella immediatamente successiva, secondo cui, come appena ricordato, l'assegno «è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato [...] sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti»: vale a dire che all'assistito è richiesto soltanto di formulare una prognosi riguardante i redditi percepibili in relazione allo stato di fatto e di diritto esistente al momento della

domanda, fermo restando che la corresponsione effettiva dell'assegno dovrà essere parametrata a ciò che di tali redditi risulti "effettivamente percepito".

Si deve piuttosto aggiungere che tale conclusione s'impone in ragione del fatto che il sistema di sicurezza sociale delineato dalla Costituzione non consente di ritenere in via generale che l'intervento pubblico a favore dei bisognosi abbia carattere sussidiario, ossia che possa aver luogo solo nel caso in cui manchino obbligati al mantenimento e/o agli alimenti in grado di provvedervi: basti ricordare che l'art. 3, comma 2°, Cost. prefigura un generale impegno a rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana; che l'art. 38 enuncia il diritto di ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere al mantenimento e all'assistenza sociale; che l'art. 32, nell'attribuire il diritto alla salute ad ogni individuo, assicura cure gratuite agli indigenti; che l'art. 34 prevede che il diritto allo studio debba essere assicurato in modo che i capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, possano raggiungere i più alti gradi dell'istruzione; che gli artt. 31 e 37 delineano forme ampie e generalizzate di protezione per la maternità, l'infanzia e la gioventù, di aiuto e sostegno alla famiglia, nell'adempimento dei suoi compiti, e di tutela e garanzia per la madre lavoratrice e l'adolescente lavoratore. Ciò val quanto dire che il rapporto tra prestazioni pubbliche di assistenza e obbligazioni familiari a contenuto latamente alimentare va costruito sempre in relazione alla speciale disciplina che istituisce e regola la prestazione che si considera, alla quale sola bisogna riferirsi per comprendere in che modo sulla sua corresponsione possa incidere la sussistenza di eventuali obbligati al mantenimento e/o agli alimenti: opinare il contrario equivarrebbe appunto a supporre che l'obbligo dello Stato di provvedere ai bisognosi sussiste solo in via sussidiaria, ciò che, escludendo in radice ogni possibilità di libera scelta tra le due forme di protezione, finirebbe per lasciare tali soggetti alla mercé delle vischiosità dei rapporti familiari, impedendo alla collettività di garantirne la personalità, l'autonomia e la stessa dignità, in spregio alla lettera e all'intonazione dei principi costituzionali dianzi ricordati.

Né ciò è d'ostacolo all'eventuale accertamento in concreto di condotte fraudolente che, simulando artificiosamente situazioni di bisogno, siano volte a profittare della pubblica assistenza: si deve semmai rimarcare che, in mancanza di prove (anche presuntive) in tal senso, non si può negare la corresponsione dell'assegno sociale a

chi, pur avendo astrattamente diritto ad un reddito derivante da un altrui obbligo di mantenimento e/o di alimenti, non l'abbia in concreto e per qualsivoglia motivo percepito; e ciò, come detto, per ragioni di stretto diritto positivo, correlate alle scelte discrezionalmente operate dal legislatore nel formularne la disciplina.

Proprio per ciò, è da escludere che la conclusione appena esposta possa confliggere con il costante orientamento di questa Corte secondo cui, ai fini dell'intervento del Fondo di garanzia di cui alla legge n. 297/1982, è necessario che il lavoratore abbia preventivamente e infruttuosamente escusso il proprio datore di lavoro: basti al riguardo ricordare che il previo e inutile esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito relativo alle ultime tre mensilità e al TFR è espressamente previsto dall'art. 2, comma 50, I. n. 297/1982, cit., per il caso in cui il datore di lavoro non sia assoggettato alle disposizioni della legge fallimentare, onde è la stessa previsione di legge a renderlo rilevante”.

Come più sopra detto, il caso esaminato dalla Suprema Corte è, in parte diverso da quello in oggetto, pur tuttavia ed a maggior ragione si ritiene che, nella fattispecie, la domanda del sig. _____ vada accolta.

La Cassazione ha ritenuto sussistente il diritto all'assegno in favore del soggetto che, pur, astrattamente titolare del diritto al mantenimento a carico dell'altro coniuge, non aveva, in concreto, mai ricevuto il contributo.

A maggior ragione, deve, quindi, riconoscersi l'eguale diritto al coniuge che, in sede di divorzio non era risultato titolare di alcun diritto al mantenimento e che, solo astrattamente, qualora peraltro ve ne fossero le condizioni, potrebbe chiederlo.

Va, invero, ricordato che il mutamento delle condizioni di divorzio postula la ricorrenza di determinate condizioni che, nella specie non è dato evincere.

In ogni caso, allo stato, la situazione reddituale del sig. _____ non prevede alcun diritto all'assegno di mantenimento.

La Corte di Cassazione prende posizione anche sul rapporto tra l'intervento dell'ente di previdenza e gli obblighi alimentari dei familiari o dei congiunti, non individuando alcuna necessità per chi ritiene di essere nello stato di bisogno di escutere, dapprima, il patrimonio dei familiari.

Per tutte le ragioni sopra illustrate, che si ritengono assorbenti e non essendovi, almeno dal quanto dedotto dalla difesa dell'Inps, altri motivi per disattendere la domanda dell'assegno sociale, lo stesso deve essere riconosciuto.

Il regime delle spese segue la soccombenza.

L'istituto convenuto, va, pertanto, condannato alla rifusione delle spese processuali avversarie, spese che si liquidano in € 1500 oltre accessori con distrazione in favore dei difensori che si sono dichiarati antistatari.

P. Q. M.

Il Tribunale di Milano, giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza domanda ed eccezione disattesa, così decide:

- 1) accerta e dichiara il diritto del ricorrente a percepire l'assegno sociale a decorrere dal mese successivo alla domanda amministrativa (1 agosto 2020) e condanna l'INPS a pagare allo stesso i ratei maturati fino al 30 settembre 2021 pari a € 9397,51 oltre interessi legali decorrenti dal dovuto;
- 2) condanna l'Inps alla rifusione delle spese processuali sostenute dal ricorrente, spese che si liquidano in complessive € 1500 oltre accessori di legge con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.

Milano 17 febbraio 2022

Il giudice del lavoro

Dott.ssa Sara Manuela Moglia